

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 36

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

51° anno  
9 febbraio 2008

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 118/2008 della Commissione, dell'8 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 119/2008 della Commissione, del 7 febbraio 2008, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** ..... 3

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

**Commissione**

2008/102/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 1° febbraio 2008, relativa alla revisione delle soglie di cui all'articolo 157, lettera b), e all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario** ..... 5

RACCOMANDAZIONI

**Commissione**

2008/103/CE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 4 febbraio 2008, concernente un programma comunitario di sorveglianza coordinata per garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e in alcuni prodotti di origine vegetale e i programmi di sorveglianza nazionali per il 2009 [notificata con il numero C(2008) 369] <sup>(1)</sup> .....** 7
- 

III *Atti adottati a norma del trattato UE*

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

- ★ **Posizione comune 2008/104/PESC del Consiglio, dell'8 febbraio 2008, che proroga e modifica la posizione comune 2004/133/PESC concernente misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) .....** 16



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 118/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2008

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2008.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	143,2
	JO	84,0
	MA	45,5
	TN	111,3
	TR	102,9
	ZZ	97,4
0707 00 05	EG	208,2
	JO	202,1
	MA	135,1
	TR	124,2
	ZZ	167,4
0709 90 70	MA	50,1
	TR	144,5
	ZZ	97,3
0805 10 20	EG	48,4
	IL	52,2
	MA	61,5
	TN	50,8
	TR	78,0
	ZZ	58,2
0805 20 10	IL	106,6
	MA	108,0
	TR	72,2
	ZZ	95,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	41,9
	EG	57,3
	IL	72,7
	JM	97,3
	MA	131,7
	TR	82,5
	US	60,6
	ZZ	77,7
0805 50 10	EG	73,4
	IL	133,6
	MA	87,1
	TR	116,6
	ZZ	102,7
0808 10 80	CA	102,8
	CN	88,6
	MK	40,9
	US	110,6
	ZZ	85,7
0808 20 50	CN	66,7
	US	111,5
	ZA	107,3
	ZZ	95,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 119/2008 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 febbraio 2008**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione

comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2008.

Per la Commissione  
László KOVÁCS  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).

<sup>(2)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

## ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Apparecchio per la depilazione e la cura della pelle che utilizza la tecnologia della luce pulsata (IPL) e presenta le seguenti dimensioni: altezza 34,5 cm, larghezza 30,5 cm e profondità 50,5 cm. L'apparecchio pesa 25 kg.</p> <p>L'apparecchio è destinato alla depilazione ed alla cura della pelle, dal semplice trattamento cosmetico di ringiovanimento all'eliminazione di macchie cutanee, alla correzione delle pigmentazioni irregolari e ancora al trattamento dei capillari. Viene utilizzato nei centri estetici.</p> <p>L'apparecchio è munito di un motore elettrico per il raffreddamento che non svolge alcuna funzione nella depilazione o nel trattamento della pelle.</p>	8543 70 90	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata e dal testo dei codici NC 8543, 8543 70 e 8543 70 90.</p> <p>Poiché nel processo di depilazione si utilizza la tecnologia IPL e il pelo non viene afferrato ed estirpato alla radice con l'impiego di un motore elettrico, è esclusa la classificazione alla voce 8510 come apparecchio per la depilazione con motore elettrico incorporato (vedi le note esplicative del SA, voce 8510).</p> <p>Anche la classificazione alla voce 9018 come strumento o apparecchio per la medicina è esclusa, in quanto l'apparecchio non può essere utilizzato per trattamenti medici o nella pratica professionale (vedi le note esplicative del SA, voce 9018).</p> <p>Lo strumento deve essere classificato alla voce 8543, in quanto si tratta di un apparecchio elettrico con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85.</p>

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 2008

**relativa alla revisione delle soglie di cui all'articolo 157, lettera b), e all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario**

(2008/102/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 271,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 271, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 prevede la revisione biennale delle soglie applicabili in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici secondo le disposizioni previste dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi <sup>(2)</sup>.
- (2) Il controvalore in euro delle soglie, fissate nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che devono essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2008, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il controvalore in euro delle soglie applicabili in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici è soggetto a revisione, con effetto al 1° gennaio 2008, come indicato nella tabella seguente:

	<i>(in EUR)</i>	
Revisione biennale	Soglia all'1.1.2006	Soglia all'1.1.2008
Articolo 157, lettera b)	5 278 000	5 150 000
Articolo 158, paragrafo 1, lettera a)	137 000	133 000
Articolo 158, paragrafo 1, lettera b)	211 000	206 000
Articolo 158, paragrafo 1, lettera c)	5 278 000	5 150 000

<sup>(1)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

<sup>(2)</sup> GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 34).

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa viene notificata dalla Commissione alle altre istituzioni e agli altri organi dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

*Per la Commissione*  
Dalia GRYBAUSKAITĖ  
*Membro della Commissione*

---

## RACCOMANDAZIONI

## COMMISSIONE

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2008

**concernente un programma comunitario di sorveglianza coordinata per garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e in alcuni prodotti di origine vegetale e i programmi di sorveglianza nazionali per il 2009**

[notificata con il numero C(2008) 369]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/103/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b),

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofruccicoli <sup>(2)</sup>, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE prevedevano che la Commissione avrebbe dovuto sforzarsi di mettere a punto progressivamente un sistema che consentisse di valutare l'esposizione dietetica agli antiparassitari. Affinché siano possibili stime realistiche, occorre disporre di dati sul controllo dei residui di antiparassitari in un certo numero di prodotti alimentari che costituiscono i principali componenti dei regimi alimentari europei. Si riconosce in generale che i grandi componenti dei regimi alimentari europei sono costituiti da circa 20-30 prodotti alimentari. Tenuto conto delle risorse disponibili a livello nazionale per la sorveglianza dei residui di antiparassitari, gli Stati membri sono in grado di analizzare solo campioni di otto prodotti alimentari all'anno nel quadro di

un programma di sorveglianza coordinata. L'evoluzione dell'utilizzazione degli antiparassitari è percettibile su cicli temporali triennali. È quindi opportuno che ciascun antiparassitario sia sorvegliato come regola generale in 20-30 prodotti alimentari nel corso di una serie di cicli triennali.

(2) I residui di antiparassitari coperti dalla presente raccomandazione dovrebbero essere oggetto di sorveglianza nel 2008, i cui risultati dovrebbero poter essere utilizzati per valutare l'esposizione dietetica effettiva a tali antiparassitari. Considerando che la sorveglianza deve comprendere cicli di tre anni e al fine di consentire agli Stati membri di presentare i loro programmi di sorveglianza per il 2009, la presente raccomandazione deve inoltre dare indicazioni per la sorveglianza da effettuare nel 2009 e nel 2010.

(3) Sulla base di una distribuzione binomiale di probabilità, si può calcolare che l'analisi di 642 campioni consenta di individuare, con un tasso di affidabilità superiore al 99 %, un campione contenente residui di antiparassitari che superano il limite di determinazione (LD), quando almeno l'1 % dei prodotti di origine vegetale contiene residui che superano tale limite. Il prelievo di tali campioni dovrà essere ripartito tra gli Stati membri sulla base della popolazione e del numero di consumatori, con un minimo di 12 campioni per prodotto e per anno.

(4) Gli orientamenti riguardanti le «Procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari» sono pubblicati sul sito Internet della Commissione <sup>(3)</sup>. Si concorda sul fatto che questi orientamenti debbano essere applicati nella misura del possibile da laboratori di analisi degli Stati membri e riesaminati continuamente alla luce dell'esperienza acquisita con i programmi di sorveglianza.

<sup>(1)</sup> GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/73/CE della Commissione (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 40).

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/73/CE.

<sup>(3)</sup> Documento SANCO/3131/2007 del 31 ottobre 2007 ([http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol\\_en.pdf](http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf)).

- (5) La direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE<sup>(1)</sup> integra i metodi e le procedure raccomandati dalla commissione del Codex alimentarius.
- (6) Per quanto riguarda le analisi di prodotti animali che dovrebbero essere effettuate a partire dal 2009, i laboratori ufficiali devono sapere molto in anticipo, per essere adeguati alla presente raccomandazione, quali antiparassitari e prodotti di origine animale devono essere oggetto della ricerca; tali combinazioni sono indicate all'allegato I con una (d).
- (7) Le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE richiedono che gli Stati membri precisino i criteri applicati nell'elaborazione dei loro programmi d'ispezione nazionali. Tali informazioni devono comprendere i criteri applicati per determinare il numero di campioni da prelevare e le analisi da effettuare, i livelli a partire dai quali i residui sono notificati e i criteri sulla base dei quali tali livelli sono stati fissati, nonché indicazioni riguardanti l'accreditamento dei laboratori che effettuano le analisi, in applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali<sup>(2)</sup>. Per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori, dev'essere presa in considerazione la deroga prevista all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004<sup>(3)</sup>. Devono inoltre essere indicati il numero e il tipo di infrazioni e le misure adottate.
- (8) Quantità massime di residui negli alimenti per la prima infanzia sono state fissate conformemente all'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento<sup>(4)</sup>, e all'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini<sup>(5)</sup>.
- (9) Le informazioni relative ai risultati dei programmi di sorveglianza si prestano particolarmente bene al trattamento, alla memorizzazione e alla trasmissione elettronica o informatica. Sono stati messi a punto formati per la trasmissione dei dati dagli Stati membri alla Commissione mediante posta elettronica. Gli Stati membri devono pertanto essere in grado di trasmettere le loro relazioni alla Commissione nel formato standard. L'ulteriore sviluppo di questo formato standard può essere meglio sviluppato mediante l'elaborazione di orientamenti.
- (10) Le misure previste dalla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

## RACCOMANDA:

1. Gli Stati membri sono invitati a prelevare e analizzare, nel corso dell'anno 2008, campioni delle combinazioni di prodotti/residui di antiparassitari che figurano nell'allegato I, salvo per i prodotti animali (d) per i quali lo faranno a partire dal 2009. Il numero di campioni di ogni prodotto è attribuito loro nell'allegato II, in modo tale da riflettere in modo adeguato la quota nazionale, comunitaria ed extracomunitaria del mercato dello Stato membro.

Trattandosi di una campagna di sorveglianza, è opportuno che i lotti siano prelevati in modo aleatorio.

La procedura di prelievo, compreso il numero di unità, dev'essere conforme alle disposizioni della direttiva 2002/63/CE della Commissione.

2. I campioni prelevati e analizzati da ciascuno Stato membro conformemente agli allegati I e II devono comprendere almeno:
  - a) dieci campioni di alimenti per lattanti, composti essenzialmente da legumi, frutta o cereali;
  - b) un campione, ove disponibile, di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica che rifletta la quota di mercato dei prodotti biologici in ciascuno Stato membro.
3. Gli Stati membri sono invitati a comunicare, entro il 31 agosto 2009, i risultati dell'analisi dei campioni per le combinazioni di prodotti di residui di antiparassitari stabilite all'allegato I, indicando:
  - a) il metodo di analisi applicato e i livelli di notifica raggiunti, conformemente alle procedure di controllo della qualità applicabili alle analisi di residui di antiparassitari;
  - b) il numero e il tipo di infrazioni e le misure adottate.

<sup>(1)</sup> GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1246/2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 21).

<sup>(4)</sup> GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/82/CE (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 94).

<sup>(5)</sup> GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.

4. La relazione dovrà essere presentata in un formato, compreso il formato elettronico, conforme agli orientamenti dati agli Stati membri dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali concernenti l'applicazione delle raccomandazioni della Commissione relative ai programmi comunitari di sorveglianza coordinata.

I risultati delle analisi di campioni di alimenti per lattanti e di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica devono essere notificati utilizzando un foglio di dati separato.

5. Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 agosto 2008, le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/642/CEE, per quanto riguarda la campagna di sorveglianza 2007 al fine di garantire, almeno mediante una verifica per sondaggio, il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari, e in particolare:

- a) i risultati dei loro programmi nazionali concernenti i residui di antiparassitari;
- b) informazioni sulle procedure di controllo della qualità dei loro laboratori, in particolare informazioni riguardanti taluni aspetti degli orientamenti relativi alle procedure di controllo della qualità applicabili alle analisi di residui di antiparassitari che essi non sono stati in grado di applicare o che hanno applicato con difficoltà;
- c) informazioni sull'accreditamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CE) n.

882/2004 (in particolare sulla portata dell'accreditamento, l'organismo di accreditamento e una copia del certificato di accreditamento), dei laboratori che effettuano le analisi;

d) informazioni sulle prove di competenza e sui ring test cui ha partecipato il laboratorio.

6. Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione, entro il 30 settembre 2008, il loro programma nazionale previsto per il controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari stabilite dalle direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE per l'anno 2009, comprese le seguenti informazioni:

- a) i criteri applicati per determinare il numero di campioni da prelevare e le analisi da effettuare;
- b) i livelli a partire dai quali i residui sono notificati e i criteri sulla base dei quali tali livelli sono stati fissati; e
- c) particolari relativi all'accreditamento, conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, dei laboratori che effettuano le analisi.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2008.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## COMBINAZIONI DI ANTIPARASSITARI E DI PRODOTTI DA CONTROLLARE

	2008	2009 (*)	2010 (*)
Acefato	(a)	(b)	(c)
Acetamiprid	(a)	(b)	(c)
Aldicarb	(a)	(b)	(c)
Amitraz		(b)	(c)
Azinfos-metile	(a)	(b)	(c)
Azossistrobina	(a)	(b)	(c)
Benomil + carbendazim (espresso come carbendazim)	(a)	(b)	(c)
Bifentrin	(a)	(b) (d)	(b) (d)
Bromuri totale		(b)	(c)
Bromopropilato	(a)	(b)	(c)
Bupirimate	(a)	(b)	(c)
Buprofezin	(a)	(b)	(c)
Captan	(a)	(b)	(c)
Folpet	(a)	(b)	(c)
Carbaril	(a)	(b)	(c)
Clofentezine	(a)	(b)	(c)
Clormequat (**)	(a)	(b)	(c)
Clorotalonil	(a)	(b)	(c)
Clorprofam	(a)	(b)	(c)
Clorpirifos	(a)	(b) (d)	(b) (d)
Clorpirifos-metile	(a)	(b) (d)	(b) (d)
Cipermetrina	(a)	(b) (d)	(b) (d)
Ciprodinil	(a)	(b)	(c)
Deltametrina	(a)	(b) (d)	(b) (d)
Diazinone	(a)	(b) (d)	(b) (d)
Diclofluanide	(a)	(b)	(c)
Diclorvos	(a)	(b)	(c)
Dicofol	(a)	(b)	(c)
Dimetoato + ometoato somma espressa come dimetoato)	(a)	(b)	(c)
Dinocap		(b)	(c)
Difenilammina	(a)	(b)	(c)
Endosulfan	(a)	(b) (d)	(b) (d)
Fenarimol	(a)	(b)	(c)
Fenexamide	(a)	(b)	(c)
Fenitroton	(a)	(b)	(c)
Fludioxonil	(a)	(b)	(c)
Flusilazole	(a)	(b)	(c)

	2008	2009 (*)	2010 (*)
Glifosato (***)			(c)
Esaconazolo	(a)	(b)	(c)
Esitiazox	(a)	(b)	(c)
Imazalil	(a)	(b)	(c)
Imidacloprid	(a)	(b)	(c)
Indoxacarb	(a)	(b)	(c)
Iprodione	(a)	(b)	(c)
Iprovalicarb	(a)	(b)	(c)
Kresoxim-metile	(a)	(b)	(c)
Lambda-cialotrina	(a)	(b)	(c)
Malation	(a)	(b)	(c)
Gruppo maneb	(a)	(b)	(c)
Mepanipirim	(a)	(b)	(c)
Mepiquat (**)	(a)	(b)	(c)
Metalaxyl	(a)	(b)	(c)
Metamidofos	(a)	(b)	(c)
Metidation	(a)	(b)	(c)
Metiocarb	(a)	(b)	(c)
Metomil/tiodicarb (somma espressa come metomil)	(a)	(b)	(c)
Miclobutanil	(a)	(b)	(c)
Ossidemeton-metile	(a)	(b)	(c)
Paration	(a)	(b) (d)	(b) (d)
Penconazolo	(a)	(b)	(c)
Fosalone	(a)	(b)	(c)
Pirimicarb	(a)	(b)	(c)
Pirimifos-metile	(a)	(b) (d)	(b) (d)
Procloraz	(a)	(b)	(c)
Procimidone	(a)	(b)	(c)
Profenofos	(a)	(b) (d)	(b) (d)
Propargite	(a)	(b)	(c)
Piretrine	(a)		
Primetanil	(a)	(b)	(c)
Piriproxifen	(a)	(b)	(c)
Oxamil	(a)	(b)	(c)
Quinoxifen	(a)	(b)	(c)
Spiroxamina	(a)	(b)	(c)
Tebuconazolo	(a)	(b)	(c)
Tiofanato-metile	(a)	(b)	(c)
Tebufenozide	(a)	(b)	(c)
Trifloxistrobin	(a)	(b)	(c)

	2008	2009 (*)	2010 (*)
Tiabendazolo	(a)	(b)	(c)
Tolcloflos-metile	(a)	(b)	(c)
Tolilfluanide	(a)	(b)	(c)
Triademefon + triadimenol (espressi come somma di triadimenol e triadimefon)	(a)	(b)	(c)
Vinclozolin	(a)	(b)	(c)
Boscalid		(b)	(c)
Carbofuran		(b)	(c)
Clorfenvinfos		(b) (d)	(b) (d)
Ciflutrin (compreso beta-)		(b)	(c)
Difenoconazolo		(b)	(c)
Dimetomorf		(b)	(c)
Etion		(b)	(c)
Fenossicarb		(b)	(c)
Fipronil		(b)	(c)
Flufenoxuron		(b)	(c)
Formetanato		(b)	(c)
Linuron		(b)	(c)
Monocrotofos		(b)	(c)
Paration-metile		(b)	(c)
Fosmet		(b)	(c)
Piridaben		(b)	(c)
Tebufenpirad		(b)	(c)
Teflubenzurone		(b)	(c)
Tetradifon		(b)	(c)
Tiaclopid		(b)	(c)
Triazofos		(b)	(c)
Propamocarb		(b)	(c)
Aloxifop			(c)
Fluazifop			(c)
2,4-D			(c)
Abamectina (somma)		(b)	(c)
Acrinatrín			(c)
Bitertanol			(c)
Clorfenapir			(c)
Clotianidin			(c)
Dicloran			(c)
Epoosiconazolo			(c)
Fenazaquin			(c)
Fenpropimorf			(c)
Fention (somma)			(c)

	2008	2009 (*)	2010 (*)
Fenvalerate/Esfenvalerate (somma)			(c)
Lufenurone			(c)
Metossifenoziide			(c)
Ossadixil			(c)
Pendimetalin			(c)
Fentoato			(c)
Propiconazolo			(c)
Propizamide			(c)
Spinosad (somma)			(c)
Tetraconazolo			(c)
Tiametoxam			(c)
Trifluralina			(c)
Aldrin		(d)	(d)
Azinfos-etile		(d)	(d)
Cis-clordano		(d)	(d)
Trans-clordano		(d)	(d)
Ossiclordano		(d)	(d)
Clorfenvinfos (somma di isomeri)		(d)	(d)
Clorobenzilato		(d)	(d)
Ciflutrina (somma di isomeri)		(d)	(d)
DDD-p,p'		(d)	(d)
DDE-p,p'		(d)	(d)
DDT-o,p'		(d)	(d)
DDT-p,p'		(d)	(d)
Deltametrina		(d)	(d)
Diazinone		(d)	(d)
Dieldrina		(d)	(d)
Endosulfan-alfa		(d)	(d)
Endosulfan-beta		(d)	(d)
Endosulfan solfato		(d)	(d)
Endrin		(d)	(d)
Fention		(d)	(d)
Fenvalerate/Esfenvalerate (somma di isomeri RS/SR e RR/SS)		(d)	(d)
Formotion		(d)	(d)
HCB		(d)	(d)
HCH-alfa		(d)	(d)
HCH-beta		(d)	(d)
HCH-gamma (lindano)		(d)	(d)
Eptacloro		(d)	(d)
Eptacloro epossido (cis)		(d)	(d)

	2008	2009 (*)	2010 (*)
Eptacloro epossido (trans)		(d)	(d)
Metacrifos		(d)	(d)
Metidation		(d)	(d)
4,4'-metossicloro		(d)	(d)
Nitrofen		(d)	(d)
Paration		(d)	(d)
Paration-metile		(d)	(d)
Parlar 26 (Camfeclor)		(d)	(d)
Parlar 50 (Camfeclor)		(d)	(d)
Parlar 62 (Camfeclor)		(d)	(d)
Permetrina (somma di isomeri)		(d)	(d)
Pirimifos-metile		(d)	(d)
Profenofos		(d)	(d)
Pirazofos		(d)	(d)
Quintozene		(d)	(d)
Resmetrin (somma di isomeri)		(d)	(d)
Tecnazene		(d)	(d)
Triazofos		(d)	(d)

(a) Fagioli (freschi o congelati, sgranati), carote, cetrioli, arance o mandarini, pere, patate, riso, spinaci (freschi o congelati).

(b) Melanzane, banane, cavolfiori, uve da tavola, succo di arance<sup>(1)</sup>, piselli (freschi/congelati, sgranati), peperoni (dolci), frumento.

(c) Mele, cavoli, porri, lattuga, pomodori, pesche comprese pesche noci e ibridi analoghi, segala o avena, fragole.

(d) Burro, prosciutto (affumicato o seccato all'aria), uova (liquide o essiccate).

(\*) Dati indicativi per il 2009 e il 2010, con la riserva dei programmi che saranno raccomandati per questi anni.

(\*\*) Il cloromequat e il mepiquat dovrebbero essere analizzati nei cereali, nelle carote, nei prodotti ortofrutticoli e nelle pere.

(\*\*\*) Solo cereali.

<sup>(1)</sup> Per il succo di arance, gli Stati membri dovrebbero precisare la fonte (concentrati o frutti freschi).

## ALLEGATO II

Numero di campioni di ciascun prodotto da prelevare e analizzare da parte di ciascuno Stato membro.

Codice paese	Campioni	Codice paese	Campioni
AT	12 (*) 15 (**)	IE	12 (*) 15 (**)
BE	12 (*) 15 (**)	LU	12 (*) 15 (**)
BG	12 (*) 15 (**)	LT	12 (*) 15 (**)
CY	12 (*) 15 (**)	LV	12 (*) 15 (**)
CZ	12 (*) 15 (**)	MT	12 (*) 15 (**)
DE	93	NL	17
DK	12 (*) 15 (**)	PT	12 (*) 15 (**)
ES	45	PL	45
EE	12 (*) 15 (**)	RO	17
EL	12 (*) 15 (**)	SE	12 (*) 15 (**)
FR	66	SI	12 (*) 15 (**)
FI	12 (*) 15 (**)	SK	12 (*) 15 (**)
HU	12 (*) 15 (**)	UK	66
IT	65		

Numero totale minimo di campioni: 642

(\*) Numero minimo dei campioni per metodiche monoresiduo.

(\*\*) Numero minimo dei campioni per metodiche pluriresiduo.

## III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

## ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

## POSIZIONE COMUNE 2008/104/PESC DEL CONSIGLIO

dell'8 febbraio 2008

**che proroga e modifica la posizione comune 2004/133/PESC concernente misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

La posizione comune 2004/133/PESC è prorogata sino al 10 febbraio 2009.

considerando quanto segue:

*Articolo 2*

L'allegato della posizione comune 2004/133/PESC è sostituito dal testo dell'allegato della presente posizione comune.

(1) Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/133/PESC concernente misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) <sup>(1)</sup>.

*Articolo 3*

La presente posizione comune si applica a decorrere dal 10 febbraio 2008.

(2) Il 7 febbraio 2007 la posizione comune 2004/133/PESC è stata modificata da ultimo dalla posizione comune 2007/86/PESC <sup>(2)</sup> e prorogata sino al 9 febbraio 2008.

*Articolo 4*

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 2008.

(3) A seguito del riesame della posizione comune 2004/133/PESC si è ritenuto opportuno prorogarne l'applicazione per un ulteriore periodo di dodici mesi nonché aggiornare l'elenco delle persone di cui all'allegato,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

D. RUPEL

<sup>(1)</sup> GU L 39 dell'11.2.2004, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 35 dell'8.2.2007, pag. 32.

## ALLEGATO

## «Elenco delle persone di cui all'articolo 1

Nome:	ADILI, Gafur
Pseudonimo:	Valdet Vardari
Data di nascita:	5.1.1959
Luogo di nascita/origine:	Harandjell (Kičevo), ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Nome:	AHMET, Hebib
Pseudonimo:	
Data di nascita:	9.11.1981
Luogo di nascita/origine:	Brodec, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Nome:	ALIAJ, Fotos
Pseudonimo:	
Data di nascita:	6.1.1977
Luogo di nascita/origine:	Leza, Albania
Nome:	ALIAJ, Shukur
Pseudonimo:	
Data di nascita:	6.11.1974
Luogo di nascita/origine:	Shterpece/Strpce, Serbia (Kosovo) oppure Ferizaj/Uroševac, Serbia (Kosovo)
Nome:	BEQIRI, Idajet
Pseudonimo:	
Data di nascita:	20.2.1951
Luogo di nascita/origine:	Mallakaster, Fier, Albania
Nome:	BUTKA, Spiro
Pseudonimo:	Vigan Gradica
Data di nascita:	29.5.1949
Luogo di nascita/origine:	Serbia (Kosovo)
Nome:	HALILI, Zaim
Pseudonimo:	
Data di nascita:	18.9.1979
Luogo di nascita/origine:	Vaksinice, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Nome:	HYSENI, Xhemail
Pseudonimo:	Xhimi Shea
Data di nascita:	15.8.1958
Luogo di nascita/origine:	Lojane (Lipkovo), ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Nome:	JAKUPI, Avdil
Pseudonimo:	Cakalla
Data di nascita:	20.4.1974
Luogo di nascita/origine:	Tanuševci, ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Nome:	JAKUPI, Lirim
Pseudonimo:	“Commander Nazi”
Data di nascita:	1.8.1979
Luogo di nascita/origine:	Bujanovac, Serbia
Nome:	KRASNIQI, Agim
Pseudonimo:	
Data di nascita:	15.9.1979
Luogo di nascita/origine:	Kondovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Nome:	LIMANI, Fatmir
Pseudonimo:	
Data di nascita:	14.1.1973
Luogo di nascita/origine:	Kičevo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Nome:	MISIMI, Naser
Pseudonimo:	
Data di nascita:	8.1.1959
Luogo di nascita/origine:	Mala Rečica (Tetovo), ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Nome:	REXHEPI, Daut
Pseudonimo:	Leka
Data di nascita:	6.1.1966
Luogo di nascita/origine:	Poroj, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Nome:	RUSHITI, Sait
Pseudonimo:	
Data di nascita:	7.7.1966
Luogo di nascita/origine:	Tetovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Nome:	SUMA, Emrush
Pseudonimo:	
Data di nascita:	27.5.1974
Luogo di nascita/origine:	Dimce/Dimce (Kačanik), Serbia (Kosovo)
Nome:	UKSHINI, Sami
Pseudonimo:	“Commander Sokoli [Falcon]”
Data di nascita:	5.3.1963
Luogo di nascita/origine:	Gjakove/Djakovica, Serbia (Kosovo)»